SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 838)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1977 (V. *Stampato n.* **1499**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 1977

Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 5 maggio 1976 del CIPE, in lire 3.300 miliardi per l'anno 1975 e in lire 3.750 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

Ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6, dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 1.650 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra gli importi indicati nel precedente articolo 1 e le somme affluite per gli anni 1975 e 1976 al Fondo stesso.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 1.650 miliardi.

Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1977, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.